



SCI CLUB CORTE FRANCA Associazione Sportiva Dilettantistica

SCI CLUB CORTE FRANCA Ass. Sportiva Dilettantistica Via Conicchio, 16 25040 CORTE FRANCA BS

Tel. 320 17 65 879 Codice F.I.S.I. 01428 C. F. : 98 061 790 170 P. I.V.A. : 03 370 670 170

INTERNET : www.sciclubcortefranca.it

E-MAIL : sciclubcortefranca@libero.it

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30-11-2023

Adeguamento statutario ai sensi del Decreto Legislativo 36/2021

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di novembre alle ore 22,00 presso la sede sociale dell'associazione, sita in località Corte Franca Via Conicchio n°16 in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione per discutere il seguente ordine del giorno:

- Modifiche dello statuto sociale ai sensi del d.lgs. 36/2021 e del d.lgs. 39/2021 e approvazione del nuovo statuto aggiornato ai sensi di legge;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti n° 15 associati aventi diritto al voto, compresi gli associati che hanno conferito delega.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Silvio Archetti, il quale accetta e nominano a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Finazzi Mario

Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo Statuto stesso per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara aperta la seduta. Rileva inoltre che il nuovo statuto si presume noto a tutti i presenti in quanto è stato inviato a tutti gli aventi diritto al voto è stato affisso presso la sede sociale è stato pubblicato sul sito istituzionale e comunicato tramite i canali social.

Il Presidente della riunione prende la parola, relazionando sul primo punto all'ordine del giorno e illustrando sia le ragioni che hanno portato a dover modificare lo statuto secondo quanto previsto dai decreti legislativi 36/2021 e 39/2021, sia le modifiche apportate.

Al termine dell'illustrazione del Presidente non essendovi richieste di intervento, il Presidente legge gli articoli così come modificati e mette ciascuno di essi in votazione.

L'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, approva all'unanimità degli associati presenti e votanti, le modifiche allo statuto illustrate all'Assemblea dal Presidente e allegato al presente verbale.

L'Assemblea dà inoltre mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo la registrazione in esenzione dalla imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella di cui all'allegato B annesso al Dpr 642/1972 e l'esenzione dalla imposta di registro ai sensi dell'articolo 12, comma 2 bis del d.lgs. 36/2021, evidenziando che l'Associazione è regolarmente affiliata a FIS (cod. affiliazione 01428) e iscritta al RAS.

Il Presidente della riunione prende la parola e illustra ai presenti la possibilità oggi concessa dalla normativa in merito al riconoscimento della personalità giuridica dell'ente.

L'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, delibera di dare mandato al Presidente di valutare la possibilità di procedere al riconoscimento anche in considerazione delle indicazioni normative che verranno fornite dal Notaio.

Alle ore 22,45 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario **Finazzi Mario**

Il Presidente **Silvio Archetti**

Registrato a CHIARI
il 17/01/2024
al n. 85 serie 3
esati

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO (*)
Massimo Sechi

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

SCI CLUB CORTE FRANCA Associazione Sportiva Dilettantistica

SCI CLUB CORTE FRANCA Ass. Sportiva Dilettantistica Via Conicchio, 16 25040 CORTE FRANCA BS

Tel. 320 17 65 879 Codice F.I.S.I. 01428 C. F. : 98 061 790 170 P. I.V.A. : 03 370 670 170

INTERNET : www.sciclubcortefranca.it

E-MAIL : sciclubcortefranca@libero.it

Statuto Sociale

Aggiornato alle modifiche del D.Lgs. 36/2021

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita in CORTE FRANCA (BS), all'indirizzo deciso nell'atto costitutivo, una associazione sportiva dilettantistica, per fini sportivi senza scopo di lucro, ai sensi del TITOLO II – Capo II del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i, l'associazione denominata: SCI CLUB CORTE FRANCA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA in breve anche A.S.D (d'ora in poi "Associazione").

L'associazione, attualmente senza personalità giuridica, si riserva eventualmente di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.

È data facoltà al Consiglio Direttivo dell'associazione di poter modificare l'indirizzo della sede legale purché sempre all'interno dello stesso comune.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sezioni, sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 - Scopo ed oggetto sociale

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
2. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere destinati esclusivamente:
 - i. allo svolgimento dell'attività statutaria o
 - ii. all'incremento del proprio patrimonio.
3. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione, in via stabile e principale, di attività sportive connesse prevalentemente alle discipline degli sport invernali e in particolare dello SCI ALPINO – SCI DI FONDO – SNOWBOARD – SCI ALPINISMO e le attività sportive ad esse propedeutiche (tale elencazione deve considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo).

Le discipline sportive che potranno essere svolte saranno in generale quelle contemplate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) alle quali l'associazione intende affiliarsi, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa, formativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina.
4. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Ciclismo e di eventuali altre attività sportive;
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
 - Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
 - Nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
 - compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statuari.
5. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
6. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
7. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprendibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprendibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa/respinta da parte del Consiglio Direttivo, entro massimo 60 giorni, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. L'associazione dovrà tesserare alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata tutti i propri soci che ne facciano richiesta.
7. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
8. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4. Il minore socio esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.4.
5. L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica,

religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.
- d) L'Organo di Revisione (collegio dei revisori dei conti o il revisore unico) qualora istituito dall'assemblea.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea (ordinaria e/o straordinaria) dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione all'Assemblea.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto (se il numero dei partecipanti e dei candidati lo consente) di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio a fungere la medesima funzione.
6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o qualsiasi altro mezzo idoneo ad informare tempestivamente gli associati. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le modalità di collegamento per l'adunanza convocate anche in audio-videoconferenza.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro massimo 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del successivo art.12, comma 3.
4. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 11 - Validità assemblee ordinarie - straordinarie

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
4. Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocate le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti gli associati, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun associato o membro del Consiglio Direttivo si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o qualsiasi altro mezzo idoneo ad informare tempestivamente gli associati. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
3. L'assemblea straordinaria, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
 - b almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 15 componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa.
Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali, con volontaria candidatura, i soli soci regolarmente tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano alcuna carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
5. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rimborsati per le spese anticipate nello svolgimento del proprio incarico in nome e per conto dell'Associazione. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, a cura del Presidente o del VicePresidente, in sua vece. La convocazione può essere fatta con ogni mezzo che consenta di attestarne il ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione al Consiglio. Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le modalità di collegamento per le adunanze convocate anche in audio-videoconferenza.
2. Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocati i Consigli, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun consigliere si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci nel caso di respingimento o sospensione;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 - L'Organo di Revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni.
2. L'organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
3. L'organo di revisione in particolare:
 - Verifica l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
 - Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
 - Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
5. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

Articolo - 21 Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale e finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.
2. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 24 - Lavoratori e volontari

1. L'Associazione per il perseguimento del proprio oggetto sociale potrà avvalersi di lavoratori/collaboratori/volontari.
2. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
3. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

4. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
5. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
10. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Brescia (MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA) secondo il suo Regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni. Il Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o contenuta in norme di legge. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

In alternativa o terminata senza successo la mediazione, le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata

Articolo 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale, nella sessione straordinaria, da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e sentita l'autorità preposta se prescritto dalle disposizioni in materia, deciderà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Firme

 (Presidente)

SILVIO ARCINETTI

 (Vice-Presidente)

BOGLIONI SERGIO

 (Segretario)

FINAZZI MARIO